



ISCRIZIONE ANAGRAFICA (ART 13)

Il D.L. stabilisce che **il permesso di soggiorno per richiesta asilo non permetterà l'iscrizione anagrafica**, nonostante il Testo Unico Immigrazione equipari - in materia di iscrizione e variazione anagrafica - ogni straniero regolarmente soggiornante al cittadino italiano. **A seguito del DL Sicurezza situazioni simili - stranieri regolarmente soggiornanti - saranno trattate illegittimamente in maniera difforme.**

Per evitare palesi discriminazioni, l'art. 13 **ricollega l'accesso ai servizi territoriali al luogo di domicilio del richiedente**: in un centro di accoglienza, se accolto, oppure, se non accolto, nel luogo di domicilio dichiarato alla presentazione della domanda di protezione internazionale. **In base alla nostra esperienza però l'accesso ai diritti sanitari e sociali temiamo sarà di fatto impossibile senza la residenza anagrafica.**

La mancata iscrizione all'anagrafe potrebbe quindi escludere dalla fruizione di molti diritti garantiti dalla Costituzione. Potrebbe essere impossibile individuare il **medico di base** (art. 32, Cost c. 1), procedere **all'iscrizione alla scuola non dell'obbligo**, alle liste per la **scuola materna e asili nido** (art. 34 Cost. cc. 1 e 2), ai **centri per l'impiego**, aprire una **partita I.V.A.** (art. 4 Cost. c. 1), richiedere il **patrocinio a spese dello Stato** (art. 24 Cost., cc. 1 e 3)

Non si comprende la decisione di impedire l'iscrizione anagrafica: se comunque i soggetti potranno accedere ai servizi (ipotesi che riteniamo poco credibile) non ha senso cambiare la normativa ed escludere i richiedenti asilo dalla possibilità di iscrizione anagrafica; se, come invece temiamo, l'obiettivo è ostacolare l'accesso ai servizi per ridurre l'esborso ricadente sui Comuni e gli enti territoriali, il risultato è privare una fascia particolarmente fragile dei propri diritti.

Chi esce o non può accedere per qualche ragione al circuito dell'accoglienza e non ha un "vero" indirizzo non potrà ai servizi forniti dal territorio. Il domicilio previsto dal DL Sicurezza deve essere infatti simile a quello reso ai fini delle comunicazioni e notificazioni (per il quale è necessario almeno a Roma avere la cessione di fabbricato o la dichiarazione di ospitalità), **escludendo quindi alloggi di fortuna, dormitori o supporti di vario tipo.**

Questa norma ci preoccupa ancor più se combinata con **l'art. 12** del DL Sicurezza che prevede che **richiesta di ammissione al sistema di accoglienza venga fatta al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.** Cosa succeda a chi giunto con mezzi sufficienti a garantire una sistemazione perderà questa condizione e non potrà più contare su un alloggio proprio? O a chi non avendo avuto informazioni adeguate non ha richiesto l'accesso al sistema di accoglienza da subito?